

**Concordato preventivo – Concordato Semplificato – Concordato minore –
Effetti per i creditori – Cristallizzazione massa passiva - Misure protettive**

**Gli effetti della domanda di concordato per i creditori nel
concordato preventivo, nel concordato semplificato e nel
concordato minore**

1. Concordato preventivo. Profili generali e misure protettive.

Con il codice della crisi e dell'insolvenza il regime degli effetti determinati dal deposito della domanda di concordato preventivo per i creditori è, nel suo complesso, rimasto pressoché immutato. Va anzitutto premesso che qui ci occupiamo degli effetti che si producono dalla data del deposito o della pubblicazione del ricorso introduttivo del debitore nel registro delle imprese, non di quelli che seguono all'omologazione del concordato. Quanto a questi ultimi, che consistono nell'obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori concorsuali (cioè "anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso"), senza pregiudizio per i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, basterà ricordare che l'art. 184 l. fall. è stato riproposto senza modifiche nell'art. 117 CCI, rinviando per il resto ad altra sessione di questo Corso.

Gli effetti che seguono alla presentazione della domanda di concordato sono diretti alla tutela della par condicio creditorum ed all'apertura del concorso. Si tratta sostanzialmente di effetti di due tipi:

- a) la moratoria del soddisfacimento dei crediti concorsuali fino a quando il concordato è in corso, con una rilevante differenza fra quanto previsto nella legge fallimentare (per la quale i creditori concorsuali "per titolo o causa anteriore" non potevano, "sotto pena di nullità", iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore: art. 168, 1° co.) e quanto ora previsto nel CCII (artt. 46, 54 e 55) per cui la sospensione delle azioni esecutive deve essere chiesta nella domanda da parte del debitore o successivamente ed è oggetto di conferma, di proroga, di revoca da parte del Tribunale¹. Le misure protettive previste dal codice hanno inoltre un ambito più ampio di applicazione rispetto alla disciplina

¹ Va sottolineato che si è anche osservato che la sanzione di nullità per gli atti compiuti nonostante la misura protettiva disposta non è stata più ripetuta dal legislatore, quanto meno espressamente, anche se tale sanzione potrebbe ugualmente essere argomentata, almeno con riguardo agli atti esecutivi posti in essere dal singolo creditore, dalla violazione del divieto di legge. Cfr. P. RUSSOLILLO, *Misure protettive negli strumenti di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza alternativi alla liquidazione giudiziale e procedure esecutive individuali*, in *Diritto della crisi*, 6 giugno 2023

previgente, anche perché l'art. 54, comma 2, le estende al divieto di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.

- b) l'apertura del concorso tra i creditori secondo regole identiche a quelle del già vigenti per il fallimento ed ora per la liquidazione giudiziale, senza sostanziali differenze fra la vecchia disciplina (art. 169 l. fall.) e quella nuova (art. 96 CCI), che fanno entrambe riferimento alla data della presentazione della domanda di accesso, diversamente da quanto stabilito per gli effetti che si producono a seguito dell'omologazione del concordato dagli artt. 184 l. fall. e 117 CCII, che considerano concorsuali i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese.
- c) Va ricordato che l'art. 161, 5° co. l. fall. e l'art. 40, comma 3, CCII prevedono che il cancelliere può comunicare la domanda del debitore al registro delle imprese "entro il giorno successivo al deposito";
- d) Ancora va ricordato che nel caso della liquidazione giudiziale gli effetti per i creditori decorrono dalla data della pubblicazione della sentenza di apertura ai sensi dell'art. 133, 1° co. c.p.c. e per i terzi dalla data di iscrizione di detta sentenza nel registro delle imprese (art. 49, comma 4 CCII). La ragione di tale differente disciplina sta nel fatto che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale presuppone l'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, nel potenziale contraddittorio con i creditori o gli altri soggetti istanti e comunque nel rispetto del diritto di difesa del debitore. Nel caso del concordato preventivo, invece, gli effetti per i creditori, regolati dall'art. 96 CCII si producono "*con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo*", ma è da ritenere che siano risolutivamente condizionati all'esito del giudizio di ammissione, con la conseguenza che, ove il tribunale si limiti a dichiarare inammissibile la domanda del debitore senza ulteriore provvedimento, quegli effetti sono certamente destinati a decadere.

Si può peraltro porre il problema della sorte di tali effetti nel caso in cui il tribunale dichiara inammissibile la domanda, ma accolga una contestuale istanza di liquidazione giudiziale, se cioè gli effetti per i creditori conseguenti alla domanda di concordato si mantengano in pendenza della liquidazione giudiziale o se tali effetti si producano *ex novo* con decorrenza dalla data di tale ultima procedura. Non vi sono ragioni per accogliere la tesi più restrittiva, perché, come si vedrà, la disciplina è sostanzialmente la medesima e perché in entrambi i casi si apre il concorso dei creditori.

- e) Va ancora osservato che per quanto concerne l'efficacia sospensiva delle azioni esecutive, oltre alle differenze che abbiamo già sottolineato e che sono ben note, non è stata sostanzialmente modificata la norma già contenuta nel secondo comma dell'art. 168 l. fall., ora ripresa dall'art. 54, comma 2 CCII: le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti esecutivi o cautelari rimangono sospese e le decadenze non si verificano. La regola presuppone ovviamente che le misure protettive siano state concesse, fermo restando in linea di principio tali misure non impediscono

al creditore l'esperimento di azioni di cognizione, salve in ipotesi eventuali misure protettive aggiuntive temporanee concesse dal tribunale in pendenza di procedura, secondo la previsione dell'art. 54, comma 2.

Ancora va aggiunto che l'art. 54, comma 2, individua l'ambito di applicazione delle misure protettive. Il contenuto del divieto per i creditori consiste, per le misure non temporanee ed atipiche previste nella seconda parte di tale comma, nel divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. La formula oggi utilizzata dal legislatore amplia la sfera di applicazione delle misure protettive perché non riguarda soltanto il patrimonio in senso stretto del debitore, ma comprende più in generale i beni e diritti relativi all'esercizio dell'impresa. In passato invece la giurisprudenza aveva affermato che il divieto per i creditori non riguardava i beni estranei al patrimonio del debitore e le azioni aventi ad oggetto il patrimonio di un terzo².

- f) Va sottolineato un altro profilo del mutamento della disciplina relativa alle misure protettive. Nel vigore della legge fallimentare vi era una stretta connessione tra la sospensione delle azioni esecutive che seguiva automaticamente alla presentazione della domanda di concordato preventivo e il divieto di pagamento di debiti anteriori per il debitore. Tale relazione oggi non è più così evidente, anche se il divieto di pagamento dei debiti per titolo o causa anteriore è espressamente stabilito, almeno nel concordato in continuità, dall'art. 100 CCII che consente di derogarvi soltanto con l'autorizzazione del tribunale e su attestazione di un professionista indipendente che certifica che le prestazioni oggetto di pagamento sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

Tuttavia, poiché l'art. 154, richiamato dall'art. 96 CCII, prevede che i crediti pecuniari si considerino scaduti agli effetti del concorso, ne deriva che deve necessariamente ritenersi che il pagamento degli stessi possa avvenire soltanto nel rispetto della disciplina del concorso stesso. Le uniche eccezioni sono quelle previste dall'art. 100, ivi compreso il pagamento delle rate di mutuo assistito da garanzia reale su beni strumentali all'attività d'impresa, nel ricorso delle condizioni indicate dal comma 2 della norma citata. In questo caso, il debitore può essere autorizzato al pagamento delle rate a scadere, se un professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Si è tuttavia sottolineato un certo contrasto³ nel fatto che un creditore concorsuale, che veda il suo credito pecuniario interamente scaduto alla data della presentazione della domanda di concordato per effetto delle disposizioni coordinate degli artt. 96 e 154, comma 2 CCII, possa poi agire esecutivamente

² Cfr. Cass., 8 luglio 1998, n. 6671, in *Giust. civ.*, 1998, I, 2757; in *Fall.*, 1999, 406, con nota di LO CASCIO; e in *Foro it.*, 1999, I, 636.

³ P.F. CENSONI, *Gli effetti del concordato preventivo nei confronti dei creditori dalla legge fallimentare al codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Il caso*, 28 maggio 2019.

sul patrimonio del debitore ove difetti un provvedimento di blocco di dette azioni. In altri termini un debitore potrebbe ritenere di pagare un creditore per evitare l'esperimento dell'azione esecutiva, ove non siano state richieste le misure protettive, e potrebbe discutersi se tale pagamento possa essere considerato atto in frode ai sensi dell'art. 106 CCII, posto che esso sarebbe diretto ad evitare le conseguenze dell'utile esperimento dell'azione esecutiva.

2. Acquisto diritti di prelazione ed inefficacia delle ipoteche. Va ricordato che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 46 CCII, le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. I creditori non possono anche acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3.

3. Gli effetti ai fini del concorso.

Come si è accennato, l'art. 96 CCII stabilisce che dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 145 e agli artt. da 153 a 162 del codice. La norma ha un contenuto identico a quanto previsto dall'art. 169 l.fall. L'art. 145 stabilisce che le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data di apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori. La norma si applica anche nel caso di concordato preventivo, sostituita all'apertura della liquidazione giudiziale, la presentazione della domanda di concordato. La disciplina è la medesima già prevista dall'art. 45 l.fall. richiamato dall'art. 169.

Il richiamo degli articoli da 153 a 162 CCII corrisponde quasi integralmente al richiamo da parte dell'art. 169 l.fall. degli articoli da 55 a 63 l.fall. E' quindi richiamata la disciplina sulla sospensione del corso degli interessi, salvo che per i crediti privilegiati, ed in ordine alla scadenza dei crediti verso il fallito. Il richiamo riguarda anche le norme in tema di compensazione, di crediti infruttiferi, di obbligazioni e titoli di debito, di crediti non pecuniari, di rendita perpetua e vitalizia, di concorso del creditore di più obbligati solidali, di creditore o fideiussore del fallito con diritto di garanzia⁴.

La principale novità è costituita dal richiamo dell'art. 153 perché l'art. 169 l.fall. non richiamava il corrispondente art. 54 l.fall. Si tratta della disciplina dei diritti dei creditori assistiti da ipoteca, pegno o privilegio in pendenza della liquidazione giudiziale.

Per effetto dell'applicazione di detta norma al concordato preventivo, è definitivamente sancito il diritto dei creditori privilegiati, che non sono soddisfatti integralmente, di concorrere, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni dell'attivo. Ma è anche previsto il loro diritto di

⁴ Per una lettura della disciplina dell'art. 169 l.fall. si veda M. ARATO, *Il concordato preventivo – La domanda*, in *Crisi d'impresa e procedure concorsuali* a cura di O. Cagnasso e L. Panzani, Milano, 2016, III, 3379 e ss.; G.B. NARDECCHIA, *Gli effetti del concordato preventivo sui creditori*, Milano, 2011.

concorrere nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In caso di utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto i creditori privilegiati hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.

L'art. 153 diverge in parte dal vecchio testo dell'art. 54 l.fall. perché si precisa che per i creditori ipotecari la prelazione si estende alle spese di costituzione, iscrizione e rinnovazione dell'ipoteca, con disciplina analoga, anche se più dettagliatamente specificata, per il credito garantito da pegno o da privilegio speciale.

Va poi ricordato che l'art. 155, comma 2, ha introdotto con riguardo alla liquidazione giudiziale, e quindi in virtù del richiamo contenuto nell'art. 96, anche con riguardo al concordato preventivo, una differenza significativa rispetto al regime precedente, in tema di compensazione. La norma stabilisce che la compensazione non operi se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda di concordato o nell'anno anteriore a prescindere dalla circostanza (precedentemente stabilita dall'art. 56, l.fall.) che il credito fosse a tale data scaduto o meno. Ciò per evitare che vi possano essere incentivi ad acquistare crediti, ancorché scaduti, a vil prezzo per portarli in compensazione con il debito verso il debitore in liquidazione giudiziale o concordatario.

4. Effetti della domanda di concordato con riserva⁵.

Come si è detto, il codice della crisi conferma sostanzialmente l'impostazione adottata dalla legge fallimentare. Con l'art. 96 vengono infatti richiamate le disposizioni che in caso di liquidazione giudiziale (fallimento nel regime della legge del 1942) regolano il concorso dei creditori, assumendo come data di decorrenza, a differenza di quanto previsto nella procedura liquidatoria, la data di presentazione della domanda.

Si pone il problema perché dalla data della domanda e se questo regime si applichi anche nel caso di domanda con riserva.

In proposito si può osservare che non vi sono dubbi sull'applicabilità del regime delle misure protettive anche all'ipotesi della domanda con riserva, perché l'art. 54 CCII lo prevede espressamente nei commi 4 e 5, precisando che prima della presentazione della domanda ex art. 40 le misure protettive possono essere richieste presentando la domanda di cui all'art. 44. Se sono concesse le misure, esse conservano efficacia anche nel caso in cui il debitore proponga, nel termine concesso dal tribunale, domanda di accesso ad un altro strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, e quindi agli accordi di ristrutturazione o al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.

⁵ Sul procedimento con riserva si veda L. DE SIMONE, *L'accesso "con riserva" al procedimento unitario*, in *Diritto della crisi*, 7 ottobre 2022.

Similmente ai sensi dell'art. 46, che regola gli effetti della domanda per il debitore, gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti se urgenti e previa autorizzazione del tribunale, anche quando la domanda sia stata proposta con riserva ai sensi dell'art. 44, con la conseguenza che gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci nei confronti dei creditori.

Manca una disposizione espressa che regoli gli effetti del concorso nel caso di domanda con riserva.

Tuttavia dal rilievo che la domanda con riserva, salvo le peculiarità che le sono proprie, è pur sempre, sotto il profilo processuale, una domanda di apertura della procedura, soltanto disgiunta dalla proposta e dal piano che possono intervenire in un momento successivo, si può trarre a nostro avviso la conclusione che gli effetti previsti dall'art. 96 si producano anche in caso di concordato con riserva, naturalmente a condizione che la domanda enunci elementi sufficienti per ritenere che il debitore intenda proporre, entro il termine disposto dal tribunale, una domanda di tal tipo. Tali effetti sono peraltro risolutivamente condizionati all'effettiva presentazione della proposta e del piano.

5. Inefficacia delle clausole ipso facto.

Va ricordata la disciplina introdotta dall'art. 94 bis CCII, introdotto dal d.lgs. 83/2022 e quindi a seguito degli interventi di armonizzazione della disciplina del concordato con i principi espressi dalla Direttiva Insolvency. La norma prevede che per il solo fatto dell'accesso al concordato in continuità aziendale i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione o anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore. Analoga disciplina è prevista relativamente alla pronuncia del decreto di apertura della procedura o alla concessione delle misure protettive e cautelari. I patti contrari sono colpiti dalla sanzione dell'inefficacia.

Poiché la norma parla di adempimento, risoluzione, anticipazione della scadenza o modifica dei contratti in corso, il riferimento del legislatore ai "creditori" può apparire incongruo perché in sostanza si disciplinano le sorti dei contratti pendenti. Il termine adottato dal legislatore si spiega perché la norma rappresenta il recepimento letterale del disposto del par. 5 dell'art. 7 della Direttiva, che usa in effetti il termine creditori, pur dettando regole che sono certamente relative alla disciplina dei contratti pendenti. Dalla lettura del Considerando 40 della Direttiva risulta con chiarezza che, nonostante il termine impiegato dall'art. 7, il legislatore unionale aveva in mente le clausole c.d. *ipso facto*, e in modo particolare i fornitori che abbiano previsto siffatte clausole nei contratti di fornitura.

Va poi sottolineato che l'art. 94 bis, comma 2, si riferisce nuovamente ai creditori, questa volta interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'art. 54, comma 2, disponendo che essi non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione o anticiparne la scadenza o modificarli in danno del debitore per il solo fatto del mancato pagamento dei debiti anteriori alla domanda di accesso al

concordato in continuità, conseguenza questa dell'apertura del concorso e del conseguente divieto di pagamento di tali debiti. Il legislatore dà la definizione di contratti essenziali intesi come i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività.

Anche in questo caso si tratta del recepimento di una norma, il par. 4 dell'art. 7 della Direttiva. La Direttiva richiama la fattispecie anche nel Considerando 41, che sembra richiedere che il debitore adempia i restanti obblighi su di lui gravanti, salvo ovviamente il mancato pagamento.

In questo caso l'impiego da parte del legislatore dell'espressione "creditori" ha maggior senso perché effettivamente si tratta di soggetti che sono creditori di una prestazione, in genere relativa al pagamento del prezzo, prestazione che non può essere adempiuta in ragione della concessione delle misure protettive.

5. Concordato semplificato⁶.

Il concordato semplificato, è un concordato con cessione dei beni come precisa l'art. 25 -*sexies*, comma 1. Com'è noto, esso può esser proposto soltanto quando il debitore abbia in precedenza fatto accesso alla composizione negoziata e dalla relazione dell'esperto risulti che le trattative si sono svolte secondo buona fede, e che le soluzioni alternative previste dall'art. 23 CCII non sono praticabili.

Poiché il concordato semplificato segue la composizione negoziata i presupposti soggettivi non sono quelli del concordato preventivo. Si può dunque accedervi in tutti i casi in cui è consentito l'accesso alla composizione negoziata e dunque anche per i soggetto che non sono imprenditori commerciali sopra soglia, ivi compreso l'imprenditore agricolo, a condizione che si tratti di imprenditori, come si ricava dalla lettera dell'art. 25 *sexies*, CCII.

Nel concordato semplificato i creditori non votano, ma sono legittimati a proporre opposizione. Si tratta dunque di un concordato coattivo.

Poiché il legislatore richiede che con la domanda sia allegato il piano di liquidazione, pare evidente che non è possibile il concordato con riserva, incompatibile del resto con il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto entro il quale va proposta la domanda.

Non è presente il commissario giudiziale, ma il tribunale nomina un ausiliario, la figura prevista dall'art. 68 c.p.c., cui sono attribuiti alcuni, ma non tutti i compiti altrimenti propri del commissario giudiziale.

Va sottolineato che vi è concordia sul fatto che il concordato semplificato per la mancanza del voto dei creditori, per lo stretto collegamento con la composizione

⁶ Sul concordato semplificato ex multis cfr. G. BOZZA, *Concordato semplificato, quadri di ristrutturazione e misure protettive: alcune considerazioni*, in *Diritto della crisi*, 15 aprile 2022; ID., *Il concordato semplificato introdotto dal d.l. 118 del 2021, convertito, con modifiche dalla legge n. 147 del 2021*, ivi; S. LEUZZI, *Il concordato semplificato nel prisma delle prime applicazioni*, in *Diritto della crisi*, 19 maggio 2023; ID., *Analisi differenziale fra concordati: concordato semplificato vs ordinario*, ivi; A. ROSSI, *L'apertura del concordato semplificato*, ivi. Cfr. ancora G. CARMELLINO, *Prove di concorsualità per il concordato semplificato*, in *Fallimento*, 2023, 700 e ss.; S. DIAMATO, *Diritto della crisi d'impresa*, Milano, 2022, 402 e ss.

negoziata che lo precede, per il fatto che, pur avendo natura liquidatoria, è svincolato dai vincoli di soddisfacimento dei creditori previsti per il concordato preventivo liquidatorio, è figura giuridica autonoma, distinta dal concordato preventivo, le cui norme non possono trovare applicazione se non espressamente richiamate.

Va aggiunto che nel concordato semplificato non è prevista una fase di apertura, anche se in dottrina (Fichera, Leuzzi) è stato sostenuto che una fase di apertura sarebbe comunque individuabile, argomentando dall'art. 7 CCII che prevede che nel caso di proposizione di una procedura di composizione della crisi ed insolvenza e di contemporanea pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale, la trattazione della procedura di composizione è prioritaria a condizione che la domanda non sia manifestamente inammissibile ed il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati e nella proposta sia espressamente indicata la convenienza per i creditori. Un altro argomento a favore della prevedibilità di una fase di apertura è l'espressa equiparazione del decreto di nomina dell'ausiliario al decreto di apertura del concordato preventivo ai fini dell'applicazione del regime di revoca del concordato in caso di frode, ai sensi dell'art. 106.

Il legislatore al comma 2 dell'art. 25 *sexies* precisa che dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di omologazione del concordato sono applicabili gli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII.

Va sottolineato che, salvo l'art. 6, le norme richiamate disciplinano gli effetti della domanda, ma che, diversamente da quanto previsto per il concordato preventivo, qui tali effetti decorrono dalla data di pubblicazione della domanda stessa sul registro delle imprese.

L'espresso richiamo dell'art. 46 consente di ritenere inefficaci gli atti di acquisizione di diritti di prelazione da parte dei creditori anteriori con efficacia rispetto ai creditori concorrenti.

Il richiamo dell'art. 96 riguarda gli effetti per i creditori della presentazione della domanda per quanto concerne l'apertura del concorso, la scadenza dei crediti, la compensazione, ecc. Non vi sono ragioni per ritenere che la disciplina sotto questo profilo sia diversa da quella che abbiamo richiamato per il concordato preventivo.

Per quanto concerne invece le norme in tema di misure protettive, va sottolineato che gli artt. 25 *sexies* e *septies* non ne fanno menzione.

Tuttavia la giurisprudenza⁷ si è orientata nel senso che le misure protettive possano essere applicate anche al concordato semplificato. Ciò perché il concordato semplificato può essere ricompreso tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza considerati dall'art. 2 lett. m) bis CCII, con conseguente applicabilità del procedimento unitario previsto dall'art. 40 del codice, come si ricava anche dal comma 10 della norma, ultima parte. Tale norma stabilisce che la domanda di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel caso sia già pendente un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, va proposta entro la prima udienza. Tuttavia tale termine

⁷ Trib. Vicenza, 18 agosto 2023, in *Il caso.it*; Trib. Lecce, 4 maggio 2023; Trib. Milano, 16 settembre 2022, in *Fallimento*, 2023, 699; Trib. Bergamo, 12 gennaio 2023.

non si applica quando la domanda è proposta all'esito della composizione negoziata, nei sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto. Ora è evidente il riferimento di questa ultima disposizione al concordato semplificato, con la conseguenza che la disciplina del procedimento unitario e della domanda ex art. 40 CCII si applica anche a tale procedimento. Di qui l'ulteriore conseguenza che, ai sensi dell'art. 54, comma 2, le misure protettive possono essere richieste anche in caso di domanda di concordato semplificato.

4. Effetti per i creditori nel concordato minore⁸.

Nel concordato minore il legislatore ha previsto che la domanda di concordato possa essere proposta tanto nel caso in cui sia prevista la prosecuzione dell'attività professionale o imprenditoriale quanto in quello in cui la proposta abbia carattere liquidatorio, a condizione però in tale ultima ipotesi che sia previsto l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Il debitore deve allegare alla domanda il piano che può prevedere che i creditori privilegiati non siano soddisfatti integralmente, a condizione che sia assicurato il loro pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.

La domanda è formulata tramite un OCC.

L'art. 76, comma 5, dispone che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo i casi di ipoteca, pegno o privilegio. Ai sensi dell'art. 75, comma 2, è possibile prevedere che i creditori privilegiati siano soddisfatti non integralmente, ma in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato dei beni oggetto della garanzia in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuito ai beni o diritti oggetto della garanzia, come attestato dall'OCC. Altri effetti per i creditori sono collegati alla concessione delle misure protettive che è regolata dall'art. 78, comma 2, lett. d), che la prevede con efficacia dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura che le dispone. Non è previsto alcun vaglio giudiziale della domanda di concessione delle misure protettive. Lo *stay* è automaticamente accordato, ma soltanto con il decreto di ammissione, senza che sia previsto alcunché per il periodo anteriore.

Oltre al divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e di disporre sequestri conservativi (non sono previste altre misure cautelari), l'art. 78 esclude anche l'acquisto da parte dei creditori di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore in forza di crediti aventi titolo o causa anteriore.

Il legislatore non ha dettato altre norme specifiche relative agli effetti per i creditori della domanda ed anche la disciplina delle misure protettive è piuttosto sintetica.

⁸ Sul concordato minore si veda in generale N. SOLDATI, *Il concordato minore nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza quale evoluzione dell'accordo con i creditori*, in *Diritto della crisi*, 5 novembre 2021

Tuttavia va ricordato che l'art. 75 stabilisce che per quanto non previsto dalla disciplina del concordato minore, si applichino in quanto compatibili le disposizioni relative al concordato preventivo.

Non pare pertanto che vi siano problemi in ordine all'applicabilità anche al concordato minore dell'art. 96 CCII con il conseguente richiamo degli artt. 145 e da 153 a 162 del codice⁹. Va però sottolineato che nel sistema del concordato minore, come si evince dall'art. 78, gli effetti dell'inopponibilità delle formalità compiute successivamente va riferita non alla data della domanda, ma all'iscrizione del decreto di apertura della procedura nel registro delle imprese. L'applicabilità dell'art. 154 comporta che i crediti verso il debitore si intendono scaduti a far tempo dal decreto di ammissione alla procedura.

Il rinvio dell'art. 96 all'art. 153 comporta che i creditori privilegiati "incapienti" abbiano diritto di essere soddisfatti sull'intero ricavato della vendita dei beni su cui esercitano la prelazione, ancorché l'art. 75, comma 2, consenta di prevedere nella proposta che tale soddisfacimento sia limitato al valore di mercato di tali beni come attestato dall'OCC.

Luciano Panzani

⁹ A. CRIVELLI, *Concordato minore e concordato preventivo*, in *Dirittodellacrisi*,